



OGGETTO: *Provvedimenti limitativi dell'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell'aria - Stagione invernale 2021-2022 - ORDINANZA*

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce obiettivi di qualità dell'aria, ambiziosi ed economicamente vantaggiosi, per migliorare la salute dell'uomo e la qualità dell'ambiente e specifica, inoltre, le modalità per valutare tali obiettivi e assumere eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto delle norme;
- la suddetta Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- al riguardo il "Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 296 del 17 dicembre 2013, nel quale la città di Terni "è individuata, sul territorio regionale come un'area di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni di PM10 e NO2 e quindi come una delle situazioni di maggiore criticità che richiede l'adozione di specifiche misure di risanamento della qualità dell'aria";
- il suddetto Piano (PRQA) prevede l'attivazione di numerose misure di contenimento delle emissioni dai diversi settori principalmente responsabili, quali il traffico, il riscaldamento domestico e la combustione delle biomasse legnose;
- la Conca ternana è caratterizzata da una particolare situazione orografica che non favorisce la circolazione dei venti ed è spesso soggetta a fenomeni di inversione termica che determinano il ristagno degli inquinanti al suolo;
- l'area urbana di Terni è altresì caratterizzata da una notevole e varia presenza industriale che, insieme al traffico ed agli impianti di riscaldamento civili, determina un quadro delle emissioni in atmosfera particolarmente complesso e compromettente per la qualità dell'aria;

PRESO ATTO che la Regione Umbria, con Del. Giunta Regionale n. 741 del 28 luglio 2021, ha adottato l'*Aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)*, nel quale:

- si stabilisce che il territorio del Comune Terni, il quale unitamente a quello del Comune di Narni costituisce la Zona IT1008 Conca Ternana, è individuato come “*Area di superamento con priorità di intervento*”, dove sia gli scenari tendenziali che le misurazioni delle centraline concorrono ad indicare il permanere di situazioni con elevato rischio di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni PM10 e del Valore Obiettivo per il Benzo(a)pirene;
- si evidenzia che per PM10, PM(2,5) e Benzo(a)pirene nel Comune di Terni le emissioni sono dovute prevalentemente agli impianti di combustione residenziali (70-80%), e che per la maggior parte sono riconducibili alle emissioni di sistemi di combustione delle biomasse legnose a basso rendimento come stufe a legna e caminetti tradizionali;
- è sottolineato che nella Conca ternana il contenuto nelle polveri del Benzo(a)pirene (sostanza cancerogena) nel periodo invernale è di 26,3 volte rispetto al periodo estivo, quando non c'è la combustione delle biomasse;
- viene richiamato l'*Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Umbria* sottoscritto il 14 dicembre 2018 dalla Regione Umbria e Ministero dell'Ambiente, nel quale sono state previste diverse misure di risanamento per il territorio della Conca Ternana, volte a ridurre le emissioni prodotte dal traffico veicolare e dai sistemi di riscaldamento domestico;
- viene individuata, tra le Misure di Piano, la misura “D0T01 – Limitazioni all'uso dei caminetti e stufe tradizionali nella Conca Ternana”, che prevede l'adozione da parte dei Sindaci di provvedimenti di divieto, dal lunedì al venerdì, nelle porzioni del territorio poste ad una quota inferiore ai 300 m, di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa per il riscaldamento domestico in funzione della certificazione prevista dal D.M. n. 186 del 7 novembre 2017;

PRESO ATTO che il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana del PM10 è fissato dalla legge in $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, da non superare più di 35 volte per anno civile, e che dal 2011 al 2020 tale limite è stato superato in diverse stazioni di misura della rete di monitoraggio per più di 35 volte, ed in particolare nel 2020 si sono registrati n. 52 superamenti;

CONSIDERATO che livelli persistentemente elevati di polveri sottili rappresentano un grave rischio per la salute pubblica;

CONSIDERATO altresì che la non conformità ai valori limite giornalieri di PM10 nella zona della Conca Ternana costituisce una violazione della Direttiva comunitaria 2008/50/CE, per la quale è stata avviata una procedura d'infrazione presso la Commissione Europea che si è conclusa in data 10/11/2020 con la condanna da parte della Corte di Giustizia;

RITENUTO di dover adottare provvedimenti urgenti in materia di tutela della qualità dell'aria volti a contenere le emissioni derivanti dalla combustione delle biomasse nel settore civile, unitamente ai provvedimenti di limitazione del traffico oggetto di distinta ordinanza, dal mese di novembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, prevedendo limitazioni specifiche per 5 giornate consecutive feriali nell'arco della settimana;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L. n. 689/81 “Modifiche al sistema penale”;

ORDINA

1. A partire dal 8 novembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, nei giorni dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 0:00 alle ore 24:00, il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto delle prestazioni emissive minime corrispondenti a quelle della Classe di qualità 2 stelle definita dal Decreto 7 novembre 2017, n. 186, come di seguito specificate:

TIPO DI APPARECCHIO	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Camini aperti	75	150	200	2000	75
Camini chiusi, inserti a legna	75	150	200	2000	75
Stufe a legna	75	150	200	2000	75
Cucine a legna	75	150	200	2000	75
Stufe ad accumulo	75	150	200	2000	75
Stufe, inserti e cucine a pellet – termostufe	50	80	200	500	85
Caldaie	60	30	200	500	80
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	40	20	200	300	90
PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NO _x = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento					

I valori delle prestazioni emissive dell'apparecchio sono, di norma, precisati nel libretto di istruzioni; in mancanza di questo sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

Per “biomassa legnosa” deve intendersi ciò che viene definito dalla Parte II Sezione 4 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06, nonché dalla specifica tecnica UNI CEN/TS 14588/05:

- Pellet di biocombustibile: biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5mm e 30mm, e con estremità rotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura.
- Legna da ardere: legno combustibile tagliato o spaccato pronto per il focolare, e utilizzato negli apparecchi domestici che bruciano il legno come stufe, termocaminetti e sistemi di riscaldamento centralizzato.
- Cippato di legno: biomassa legnosa frantumata in piccole particelle con forma subrettangolare con una lunghezza tipica da 5 mm a 50 mm e con un basso spessore rispetto alle altre dimensioni, prodotta dal trattamento meccanico con attrezzi taglienti.

2. Il divieto di cui punto 1 non trova applicazione:
- a) nel caso in cui all'interno delle unità abitative non siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi (ad es. metano);

- b) nelle zone comunali al di fuori del perimetro corrispondente alla quota altimetrica di 300 (trecento) metri s.l.m., individuato nella planimetria allegata e facente parte integrante del presente atto;
- c) per le apparecchiature al servizio di edifici o unità immobiliari ad uso non residenziale;
- d) nei giorni festivi.

L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pari ad € 160,00.

RAMMENTA

che la combustione di qualunque tipo di rifiuto negli apparecchi per il riscaldamento domestico, così come all'aperto, rappresenta uno smaltimento illecito, ed è sempre vietato, e costituisce reato ai sensi dell'art. 256-bis del D.Lgs. 152/06 punibile con la reclusione da due a cinque anni.

DISPONE, altresì

1. di portare la presente ordinanza a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito www.comune.terni.it;
2. di trasmettere il presente provvedimento, tra gli altri, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria" - Gruppo di Terni, ai Comandi della Polizia Locale della Provincia e del Comune di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Leonardo Latini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005